



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Centrale Acquisti

## DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: G033\_2022 - Determina a contrarre ex art. 63 co 2 lett. b) n.2 del D. Lgs 50/2016 Affidamento del servizio di noleggio spazi e servizi di organizzazione e allestimento per lo svolgimento delle prove selettive afferenti al corso del Sostegno, maggio 2022 RUP Dott. Gabriele Gentilini - CIG: 9223959BC1

*Il Dirigente;*

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO l’art. 1 L. 120/2020;

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 25 febbraio 2022, Rep. 379/2022 Prot. 45185 del 28/02/2022, che:

- conferma la Fortezza da Basso come sede scelta di prova per l’espletamento delle prove di accesso per le prove di ammissione ai corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- dà mandato agli uffici competenti di procedere con l’affidamento del servizio di noleggio spazi e servizi in favore della Firenze Fiera S.p.a.;
- imputa la spesa sulla U.A. SERVPOLO – Progetto Prove\_selettive;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente dell’Area Servizi Economici, Patrimoniali e Logistici, Dott. Gabriele Gentilini (All. n.1), trasmessa alla Centrale Acquisti con Prot. n. 98020 del 06/05/2022, nella quale:

- si individua la Firenze Fiera S.p.a. di Firenze, Piazza Adua 1 50123 Firenze, P. Iva 04933280481 quale unico fornitore per il noleggio spazi e contemporaneamente del servizio di organizzazione e allestimento necessario per lo svolgimento delle prove selettive afferenti al corso del Sostegno che si svolgeranno dal 24 al 27 maggio 2022, con caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità ai fini dell’affidamento diretto di cui all’art. 63 co. 2 lett. b) n.2) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i seguenti motivi:
  - Assetto societario, considerato che l’Università degli Studi di Firenze risulta partecipare al capitale sociale della suddetta s.p.a. a maggioranza pubblica, e rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico”;



- Collocazione topografica (struttura limitrofa alle stazioni ferroviaria e alle stazioni di arrivo delle autolinee), che la rende struttura ideale al fine di agevolare il raggiungimento della sede;
- Caratteristiche, specializzazione e qualità proprie della struttura e della società, che assicura noleggio di adeguati spazi e contemporaneamente il servizio di organizzazione e allestimento di eventi, nel suo complesso organizzativo, funzionali alla tipologia di eventi e servizi richiesti ed in relazione alle forniture ed ai servizi necessari, soprattutto in relazione all'elevato numero di persone previste alle prove;
- si dà atto che sono stati richiesti a Firenze Fiera Spa i documenti attestanti dd.v.rr., piani di sicurezza ed emergenza, oltre alle precisazioni circa gli assetti riguardanti la gestione delle climatizzazioni nei padiglioni ove sarà eseguito il servizio agli utenti;
- in base alla tipologia di servizi trattati l'art. 35 D.lgs. 50/2016 stabilisce la soglia di rilevanza comunitaria di € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'Allegato IX allo stesso D.lgs. 50/2016;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere la necessità dell'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in tema di obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

PRESO ATTO della proposta commerciale prot. NMD22; 001393/2020 del 5 maggio 2022, per l'importo di € 103.145,00 oltre Iva, suddivisa in una quota parte al 10 % ed una quota parte al 22%, e oneri sicurezza € 0,00, per la somma complessiva (sale e servizi) di € 125.560,90 Iva inclusa;

DATO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono in corso e che pertanto l'efficacia del presente atto è subordinata al positivo esito delle verifiche sulle quali la Stazione Appaltante è in attesa di esito;

ciò premesso;

#### DETERMINA

- a) di affidare, tramite trattativa diretta Mepa, alla società Firenze Fiera S.p.a. con sede in Firenze, Piazza Adua n. 1, 50123 Firenze, P.I. 04933280481, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.2) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il servizio di noleggio spazi e servizi di organizzazione e allestimento per lo svolgimento delle prove selettive afferenti al corso del Sostegno che si svolgeranno dal 24 al 27 maggio 2022, per un importo di € 103.145,00 oltre iva, suddivisa in una quota parte al 10 % ed una quota parte al 22%, e oneri sicurezza € 0,00, per la somma complessiva (sale e servizi) di 125.560,90 Iva inclusa come indicata nell'offerta economica;
- b) di dare atto che:



- L'importo complessivo, pari a € 125.560,90 oltre iva, suddivisa in una quota parte al 10 % ed una quota parte al 22%, per la somma complessiva di € 163.839,78 Iva inclusa, troverà copertura sulla U.A.50000.SERVPOLO capitolo CO.04.01.02.01.08.14 “Altre spese per servizi” – Progetto Prove\_selettive - BUONO D’ORDINE 142/2022 - COAN 50321/2022;
  - L'importo del contributo dovuto ad ANAC da parte della Stazione Appaltante, pari ad € 30,00 troverà copertura sulla U.A.50000.SERVPOLO capitolo CO.04.01.05.01.01.01.06 “Altri tributi” - COAN 50323/2022;
  - Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l’invio al sistema telematico del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dalla Stazione Appaltante;
- c) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione Bandi di gara e sul Portale Trasparenza ai sensi di legge;

VISTO

*Il Responsabile Unità di Processo  
Servizi Ragioneria e Contabilità*

*Dott. Francesco Oriolo*

*Il Dirigente*

*Dott. Massimo Benedetti*



*Il dirigente*

*Dr Gabriele Gentilini*

RESPONSABILE CENTRALE ACQUISTI

In copia conoscenza

DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA

DIRIGENTE AREA SERVIZI ECONOMICI  
FINANZIARI

LORO SEDI  
=====

OGGETTO: Proposta affidamento contratto di noleggio spazi e servizi quanto alla esecuzione della prove selettive afferenti al corso del Sostegno, prossima fase finale di maggio.

In data 6 maggio si è ricevuta la documentazione depositata agli atti del protocollo in pari data nr. 0097916.

Si ricorda anche in questa sede che negli ultimi anni l'Università degli Studi di Firenze si è avvalsa con particolare riferimento alle esigenze dettate dai servizi agli studenti dei servizi della società pubblica Firenze Fiera spa di Firenze, più precisamente con riferimento alle organizzazioni delle selezioni dei corsi di studio a numero programmato nazionale e locale, alle giornate per l'orientamento, ecc., ecc. .

Da ultimo la delibera del Consiglio di amministrazione in data 25/2/2022, il cui verbale trovasi depositato nel prot. n. 45185-rep- 379/2022 in data 28/2/2022 dalla cui stessa documentazione si

verifica l'indirizzo politico amministrativo a procedere con l'affidamento diretto alla Firenze Fiera spa di Firenze per l'espletamento delle prove di cui all'oggetto.

Si opta per un rinvio per relationem alle motivazioni dedotte nella stessa delibera.

La direzione area servizi alla didattica viene a demandare alla scrivente area di formalizzare il procedimento unico per l'affidamento dei servizi all'oggetto alla Firenze Fiera spa di Firenze per i servizi esposti alla quale sono già stati chiesti i prezzi degli stessi suddivisi per una quota di locazione di aree e per la maggiore quota per l'erogazione dei servizi funzionali al risultato ovvero al conseguimento e buon andamento dei servizi di che trattasi.

Si precisa, anche in questa sede, che l'assetto societario della Firenze Fiera spa di Firenze <http://www.firenzefiera.it/profilo-azienda/assetto-societario/>, atteso che anche l'Università degli Studi di Firenze, come evidenziato risulta partecipare al capitale sociale della società in questione a maggioranza pubblica.

Si rileva per quanto sopra che Firenze Fiera s.p.a. rientra nella definizione di "organismo di diritto pubblico" che si rinviene nel diritto nazionale ed in quello europeo, secondo cui è tale: "qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico".

In questo quadro merita inoltre un cenno al piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'Università degli Studi di Firenze, e sue successive integrazioni, ai sensi del d lgs 175 del 19 agosto 2016

[https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/enti\\_controllati/societa\\_partecipate/piano\\_razionalizzazione\\_17.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/enti_controllati/societa_partecipate/piano_razionalizzazione_17.pdf).

In base a quanto sopra, pare riscontrarsi una condizione di infungibilità ed unicità rispetto alla prestazione di servizi in specie presa in considerazione e che pertanto è possibile avvalersi della normativa di cui all'art. 63, del d lgs 50/2016, in considerazione del fatto che viene ritenuto necessario avvalersi dello specifico fornitore per motivi connessi alla particolare collocazione topografica (struttura limitrofa alla stazione ferroviaria ed alle stazioni di arrivo delle autolinee) nell'ambito della città di Firenze al fine di agevolare gli aspiranti studenti nel raggiungimento della sede, tenuto anche conto della particolare complessità viaria causata dalla nuova tramvia ed inoltre connessi alla particolare struttura funzionale a detta tipologia di eventi e servizi. In tal senso si fa

ricorso anche all'art. 1173 cod. civ. secondo cui una prestazione infungibile è quella caratterizzata da una valutazione per cui non può essere sostituita con un'altra e deve essere eseguita personalmente dal debitore poiché sono rilevanti a tal fine le sue qualità personali. Nel caso di servizi ritenuti non fungibili è possibile il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Merita riaccennare in questa fattispecie al Consiglio di Stato del quale con la sentenza n. 4476 del 26 ottobre 2016, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, resa dal Tar Lazio con sentenza n. 4169/2016 Considerato. Nel caso specifico si ha riguardo ad un contratto che ha per oggetto la locazione di locali appositamente e inscindibilmente attrezzati di servizi, e quindi sia la locazione che la prestazione di forniture (c.d. allestimenti di tutta la segreteria, le linee telefoniche, le postazioni attrezzate e la segreteria, l'amplificazione sonora, servizi igienici, consumi energetici, aerazione locali) e di servizi (presidio conduzione impianti ed antincendio, pulizie e presidio dei servizi igienici), si qualifica come un contratto misto, non avente la causa oggettiva pura e semplice di una locazione.

Il caso concreto deciso riguardava l'individuazione della sede per lo svolgimento di una selezione, locata da una S.p.A. di Roma.

I giudici amministrativi di secondo grado, oltre l'ipotesi di procedura di scelta del contraente, hanno analizzato la casistica e la causa contrattuale nel caso in cui non si tratti di mera ricerca da parte della P.A. di locali da affittare, ma si tratti della locazione di locali appositamente e inscindibilmente attrezzati di servizi.

Per quanto concerne, pertanto, il contenuto delle prestazioni contrattuali, il Collegio ha ritenuto che si trattasse "al contempo di una locazione e di una prestazione di forniture (nella specie si trattava della locazione di una struttura idonea allo svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per la quale erano anche previsti gli allestimenti uffici per la commissione e di tutta la segreteria, le linee telefoniche, le postazioni attrezzate per la commissione e la segreteria, l'amplificazione sonora, servizi igienici, consumi energetici, aerazione locali) e di servizi (presidio conduzione impianti ed antincendio, presidio sanitario con ambulanza e presenza di due medici, pulizie e presidio dei servizi igienici).

Infine, il Consiglio di Stato ha rilevato un inscindibile nesso funzionale tra questi elementi, in quanto, "solo nel loro complesso organizzato, rispondono alle finalità perseguite dall'Amministrazione".

Analoga una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, sentenza n. 3265/2015, con cui pronunciandosi in ordine a un contenzioso per lo svolgimento delle prove di concorso a numerosi posti di notaio, con la sentenza n. 3265/2015 il Consiglio di Stato, sezione IV, interviene sulla locazione di immobili, e rileva che un contratto non può qualificarsi con tale nomen iuris, bensì quale appalto di servizi, ove esso abbia per oggetto l'uso di locali attrezzati di servizi, quali presidio antincendio, presidio conduzione impianti, presidio sanitario con

ambulanza, nonché la connessa prestazione di forniture, come segreteria e personale incaricato della sorveglianza, linee telefoniche esterne e fax, e postazioni attrezzate per l'espletamento delle prove concorsuali.

Si precisa, altresì, che in base all'art. 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti - d lgs 50/2016, la soglia per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX è pari ad euro 750.000,00. L'art. 140 del d lgs 50/2016 cui è ascrivibile il servizio di cui trattasi che essenzialmente ha come scopo quello di un servizio di organizzazione e allestimento di eventi e nella fattispecie di quello in oggetto e così ricade nell'ambito della categoria già assunta dalla citata legge dei contratti pubblici quali servizi sociali.

Si fa presente che sono stati chiesti alla Firenze Fiera spa i documenti attestanti i dd.v.rr, i piani di sicurezza e di emergenza, oltre alle precisazioni circa gli assetti riguardanti la gestione delle climatizzazioni nei padiglioni ove sarà eseguito il servizio agli utenti.

Si fa infine ricorso all'apparato normativo e più precisamente:

- l'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)", prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Lo stesso comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

- l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)", prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e

grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- l'art. 1, comma 13, del d.l. 95/2912, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 prevede che le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti;

- l'art. 9, comma 3 bis, della legge 23 giugno 2014 n. 89 di conversione del d.l. 66/2014, prevede che **le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria.** In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG);

- L'art. 1, comma 505 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 come modificato dall'art. 217 del d.lgs 50/2017 ed integrato dal d.lgs 56/2017, (art. 21 d.lgs 50/2016) dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

In relazione agli esiti che ne verranno, si inoltra alla Centrale acquisti affinché possa formalizzare e confermare l'affidamento dei servizi in oggetto anche in relazione alla parte delle garanzie da prestarsi a cura del fornitore ed alle attività di controllo preliminare, fatta salva la contrattualizzazione che lo scrivente disporrà mediante il m.e.p.a. .



Si rileva infine che il documento, sub. C, riportato come preventivo di spesa di euro 103.145,00 oltre iva (varie aliquote) e pertanto complessivi euro 125.560,90.

Si comunicherà successivamente a questa la registrazione del c.i.g. .

Il successivo provvedimento di ratifica della scrivente proposta dovrà tenere necessariamente conto, per la sua efficacia, del visto di copertura finanziaria da parte del dirigente responsabile del servizio finanziario, anche in considerazione dei pregressi e presupposti deliberati consiliari

Si porgono cordiali saluti.